

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n.301
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovo Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP -

USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;
SINAPPE;
Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente

della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2.
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le

nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

Qualifiche e posizioni economiche (*)	Livello	Euro
Vice questore aggiunto	IX	32,98
Commissario capo	VIII	33,56
Commissario	VIII	31,11
Vice commissario	VII-bis	29,88
Ispettore superiore sostituto commissario	VII-bis	32,44
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001 VII-bis	VII-bis	30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001	VII-bis	29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica	VII	28,88
Ispettore	VI-bis	28,28
Vice ispettore	VI	28,02

Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	VI-bis	27,61
Sovrinten- dente capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica VI-bis	27,61	
Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica VI-bis	27,61	
Sovrinten- dente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI-bis	26,61
Sovrinten- dente	VI	26,02
Vice sovrinten- dente	VI	24,23
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nella qualifica	V	26,32
Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	V	25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	25,43	
Assistente	V	23,87
Agente scelto	V	22,31
Agente	V	21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

===== Anno 2004	===== Anno 2005	===== Feriale (euro)	===== Festivo o notturno (euro)	===== Notturmo festivo (euro)
Livelli	Qualifiche/ posizioni economiche	Parametri		
	Vice questore			

IX	aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Commissario e qualifiche equiparate	139,00	12,27	13,87	16,01
VII-bis	Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	11,71	13,24	15,27
VII-bis	Ispettore superiore SUPS sostituito commissario e qualifiche equiparate	139,00	11,71	13,24	15,27
VII-bis	Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	11,71	13,24	15,27
VII-bis	Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	11,21	12,67	14,62
VI-bis	Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	10,26	11,60	13,39
	Sovrinten- dente capo (con 8 anni nella qualifica)				

VI-bis	e qualifiche equiparate	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-bis	Sovrinten- dente capo e qualifiche equiparate	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sovrinten- dente e qualifiche equiparate	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Sovrinten- dente e qualifiche equiparate	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente e qualifiche equiparate	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	9,65	10,91	12,59
V	Agente e qualifiche equiparate	101,25	9,65	10,91	12,59

Art. 4.
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto		

e qualifiche equiparate	45,30	15,90

Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60

Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40

Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40

Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	39,70	13,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,30	13,10

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,10	13,10

Assistente capo e qualifiche equiparate	33,40	11,70

Assistente e qualifiche equiparate	30,40	10,70

Agente scelto e qualifiche equiparate	29,00	10,00

Agente e qualifiche equiparate	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20

Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80

Commissario e		

qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Art. 5.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 6.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro

12,00.

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
- 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 9.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===== Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

===== Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1 gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colon- nello /Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sotto- tenente	133,25	20.587,13
Mare- sciallo Aiutante SUPS {Luogotenente} /Mare- sciallo Aiutante {Luogotenente}	139,00	21.475,50
Mare- sciallo Aiutante SUPS/ Mare- sciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
Mare- sciallo Aiutante SUPS/ Mare- sciallo Aiutante	133,00	20.548,50
Mare- sciallo Capo	128,00	19.776,00
Mare- sciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Mare- sciallo	120,75	18.655,88
Briga- diere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Briga- diere Capo	120,25	18.578,63
Briga- diere	116,25	17.960,63

Vice Brigadiere	112,25	17.342,63
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Appuntato Scelto	111,50	17.226,75
Appuntato	108,00	16.686,00
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	104,50	16.145,25
Carabiniere /Finanziere	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado,

qualifica ed anzianita':

Gradi e posizioni economiche	Livello	Euro
Tenente colonnello Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII-bis	29,88
Maresciallo aiutante SUPS {luogotenente}\ Maresciallo aiutante {luogotenente}	VII-bis	32,44
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-bis	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI-bis	28,28
Maresciallo con piu' 1 anno nel grado	VI	28,02
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	VI-bis	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-bis	26,61
Brigadiere	VI	26,0
Vicebrigadiere con piu' 3 anni e 6 mesi nel grado	VI	24,23
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	V	26,32
Appuntato scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43

Appuntato	V	23,87
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto	V	22,31
Carabiniere /Finanziere	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005	Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
Livelli	Gradi/posizioni economiche Parametri			
IX	Tenente Colonnello/Maggiore 150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Capitano 144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Tenente 139,00	12,27	13,87	16,01
VII-bis	Sottotenente 133,25	11,71	13,24	15,27
VII-bis	Maresciallo Aiutante SUPS {Luogotenente}/ Maresciallo Aiutante {Luogotenente} 139,00	11,71	13,24	15,27
	Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante			

VII-bis	(con 8 anni nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27
VII-bis	Mare- sciallo Aiutante SUPS/ Mare- sciallo Aiutante	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Mare- sciallo Capo	128,00	11,21	12,67	14,62
VI-bis	Mare- sciallo Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Mare- sciallo	120,75	10,26	11,60	13,39
VI-bis	Briga- diere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-bis	Briga- diere Capo	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Briga- diere	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Briga- diere	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59

Art. 11.
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro
=====	=====	=====

Tenente Colonnello e Maggiore	45,30	15,90
Capitano	44,50	15,60
Tenente	44,10	15,40
Sottotenente	42,30	14,80
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	43,10	15,10
Maresciallo Capo	41,10	14,40
Maresciallo Ordinario	39,80	14,00
Maresciallo	38,60	13,50
Brigadiere Capo	39,70	13,90
Brigadiere	37,30	13,10
Vice Brigadiere	37,10	13,10
Appuntato Scelto	33,40	11,70
Appuntato	30,40	10,70
Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto	29,00	10,00
Carabiniere/ Finanziere	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s. UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20

Mare- sciallo		648,30	661,80

Briga- diere Capo		666,20	680,10

Briga- diere		626,80	639,90

Vice Briga- diere		623,70	636,80

Appuntato Scelto		561,10	572,80

Appuntato		510,80	521,50

Carabiniere Scelto/ Finanziere Scelto		468,40	478,40

Agente e qualifich equiparate		432,20	442,20

Art. 12.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13.

Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 14.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

b) per l'anno 2005:

- 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
- 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15